DISCIPLINA DEGLI ORARI DI LAVORO NELLE AZIENDE INDUSTRIALI

Art. 11

La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' esercitata dall'Ispettorato corporativo.

I datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti alla osservanza delle prescrizioni che saranno disposte dai funzionari dell'Ispettorato predetto in ordine a tutte le disposizioni della presente legge e delle norme di applicazione.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato e' ammesso ricorso al Ministro per le corporazioni, che decidera' definitivamente in merito.

Versione in vigore dal 20 giugno 1933, non più in vigore dal 10 novembre 1937 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina degli orari di lavoro nelle aziende industriali
Estremi	Legge 16 marzo 1933, n. 527
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-degli-orari-di-lavoro-nelle-aziende-industriali/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it